



| | |
|--|--|
| | REGIONE LIGURIA DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE |
|--|--|

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di conservazione della documentazione sanitaria e amministrativa afferenti agli archivi dei Presidi Ospedalieri e delle Strutture sanitari afferenti alla Regione Liguria per un periodo di 60 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) – lotti 4.
Numero gara 8354706

Risposte alla II tranche di richieste di chiarimenti post indizione pervenuti alla data del 10/01/2022 e comunicazione proroga termine di presentazione delle offerte alle ore 14:00 del 28/02/2022

Si procede alla pubblicazione della II tranche di risposte alle richieste di chiarimenti post indizione pervenute alla data del 10/01/2022- I quesiti di natura tecnica sono stati sottoposti al tavolo tecnico regionale e sono attualmente ancora in fase di istruttoria. Saranno pubblicati sulla piattaforma, unitamente alla documentazione di gara rettificata, non appena riscontrati dagli esperti regionali. Si comunica altresì che, considerate le difficoltà organizzative legate alla recrudescenza della pandemia Covid-19, nonché la tempistica che si stima necessaria per completare l'istruttoria in corso sui quesiti tecnici pervenuti e per la conseguente rettifica della documentazione di gara, si ritiene necessario prorogare il termine di presentazione delle offerte originariamente alle ore 14:00 del 26/01/2022 di ulteriori 30 (trenta) giorni e, pertanto, alle ore 14:00 del 28/02/2022.

Quesito n. 58

AVVALLIMENTO Specificare se per requisiti di "idoneità professionale" si intende "requisiti di idoneità" di cui al punto 6.1; confermare la possibilità di avvalimento per i requisiti di capacità economica e finanziaria.

Risposta

L'avvalimento può essere di garanzia, qualora l'ausiliaria fornisca i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui difetta l'ausiliata, o tecnico-operativo qualora l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata la capacità tecnico-professionale di cui l'ausiliaria difetta. In questo secondo caso, nel contratto di avvalimento vanno specificati - pena la nullità del contratto - i mezzi (es. strutture, logistica, unità e tipologia di personale, impegno orario del personale ecc.) che l'ausiliaria mette concretamente a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto nonché il carattere remunerativo dell'avvalimento.

Quesito n. 59

MODELLO A.1.1.

Lotto 2 - riga A e B (ritiro e presa in carico archivio pregresso) l'importo complessivo settennale a base d'asta (euro 161.688,00 IVA esclusa) non coincide con l'importo annuale a base d'asta (euro 387.872);

Lotto 4 - riga A e B (ritiro e presa in carico archivio pregresso) l'importo complessivo settennale a base d'asta (euro 161.688,00, IVA esclusa) non coincide con l'importo annuale a base d'asta (80.140 IVA esclusa).

Risposta

Vedasi risposta al quesito n. 3 di cui al prot. SUAR n. 0119371 del 24/12/2021

Vedasi risposta al quesito n. 5 di cui al prot. SUAR n. 0119371 del 24/12/2021

Si provvede alla rettifica della documentazione di gara

Quesito n. 60

TABELLA CRITERI VALUTATIVI SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE PUNTO 17.2 DEL DISCIPLINARE Parametro 1 "modello organizzativo proposto (tranne data center)" e parametro 2 "modalità operative e tecno-organizzative relative al servizio di gestione dell'archivio storico e della nuova documentazione (archivio corrente) specificare meglio i sub parametri di valutazione laddove si dice "verrà premiata la ditta che...".

Risposta

Quesito sottoposto al tavolo tecnico regionale

Quesito n. 61

Confermare che l'incremento stimato dell'archivio corrente di nuova produzione sia lo stesso nei 7 anni;

Risposta

La stima è stata effettuata sulla base dei dati ad oggi disponibili forniti dagli Enti aderenti alla procedura di gara.

Quesito n. 62

MODELLO A.1.1.

Lotto 2 totale fabbisogni è stato indicato 96.968, mentre il totale del fabbisogno dei singoli enti risulta essere 129.670.

Risposta

Vedasi risposta al quesito n. 3 di cui al prot. SUAR n. 0119371 del 24/12/2021

Quesito n. 63

MODELLO M6.1 EXCEL DETTAGLI PREZZI UNITARI

Nella colonna "Voci offerta" viene indicato "totale offerta economica" quadriennale e non settennale.

Si chiede inoltre di avere, se possibile, informazione circa gli attuali fornitori del servizio.

Risposta

Trattasi di refuso, si provvede alla rettifica L'informazione è stata richiesta agli Enti.

Quesito n. 64

Nel capitolato prestazionale e nei documenti di gara si esplicita, tra i vari servizi richiesti ai concorrenti, l'attività di "Digitalizzazione delle Cartelle Cliniche". Nel testo dei vari atti viene diffusamente trattata l'attività in oggetto, facendo però sempre riferimento alle sole cartelle cliniche.

Dal momento che i tre enti facenti parte del Lotto 4 (A.Li.Sa, SUAR e ARPAL) non producono cartelle cliniche, si richiede quindi se tale servizio non faccia parte del lotto in esame o se invece sia riferibile alla documentazione prodotta da tali soggetti. In tal caso, si chiede conferma che le stime indicate nell'allegato A.1.1. Fabbisogni e Basi d'asta (13.000 unità per SUAR e 35 unità per A.Li.Sa) siano quelle effettive.

Risposta

Quesito sottoposto al tavolo tecnico

Quesito n. 65

Nel Modello A.1.1. i quantitativi relativi alla produzione annua in ml risultano essere stati calcolati mediante una moltiplicazione per 7 (anni durata dell'appalto), senza tener conto della crescita incrementale che annualmente avviene a seguito dei ritiri di nuova produzione. Ad esempio Lotto 1: Archivio pregresso - 40.422 Nuova produzione annua - 357 (ASL 1) + 1.488 (ASL 2) = 1.845 Totale fabbisogno (su base mese considerando crescita incrementale annua) - 40.422 + (1.845 x 4) 47.802 anziché 42.247 come indicato nel Modello A.1.1. Ne consegue che l'importo aggiornato per l'attività in oggetto al punto D del su indicato modello risulterebbe: 47.802 x € 0,70 (canone) x 12 (mesi/anno) x 7 (totale anni) = € 2.810.757,60

Risposta

Si condivide l'osservazione e si procede al ricalcolo della base d'asta del lotto 1

Quesito n. 66

In riferimento alla tabella "Criteri valutativi servizio archiviazione documentale" riportata all'Art. 17.2 del Disciplinare di Gara e alla risposta fornita al quesito n. 36 della 1° tranche di richieste di chiarimenti post indizione pervenuti alla data del 24/12/2021, si chiede di chiarire:

1. in quale dei n. 9 documenti richiesti all'Art. 14.2.2 (punto n.2 Progetto tecnico) del Disciplinare di Gara sarà valutato il criterio valutativo n. 1 "Modello organizzativo proposto (tranne data center)";
2. in quale dei n. 9 documenti richiesti all'Art. 14.2.2 (punto n.2 Progetto tecnico) del Disciplinare di Gara sarà valutato il criterio valutativo n. 2 "Modalità operative e tecno-organizzative relative al servizio di gestione dell'archivio storico e della nuova documentazione (archivio corrente)";
3. in quale dei n. 9 documenti richiesti all'Art. 14.2.2 (punto n.2 Progetto tecnico) del Disciplinare di Gara sarà valutato il criterio valutativo n. 3 "Servizio di digitalizzazione, custodia e gestione documentale";
4. in quale dei n. 9 documenti richiesti all'Art. 14.2.2 (punto n.2 Progetto tecnico) del Disciplinare di Gara sarà valutato il criterio valutativo n. 4 "Metodologie di erogazione del servizio di custodia, conservazione, consultazione, digitalizzazione, gestione dell'archivio".

Risposta

Il progetto tecnico deve consentire alla Commissione Giudicatrice non solo di valutare i criteri premiali, ma altresì ed *in primis* di verificare la rispondenza di quanto proposto ai requisiti tecnici minimi (richiesti cioè a pena esclusione) prescritti dal capitolato tecnico che, stante la complessità del servizio appaltato, sono molteplici, articolati e spesso trasversali a più componenti del servizio. Proprio al fine di rendere comparabili progetti che, stante la complessità del servizio appaltato, sarebbero presumibilmente molto eterogenei tra loro, nel Disciplinare viene richiesto a tutti gli offerenti di presentare lo stesso numero e la stessa tipologia di documenti di offerta tecnica, di cui

è altresì specificato il contenuto minimo. Nulla osta all'offerente, in sede di redazione dei singoli documenti, specificare a quale requisito minimo/requisito premiale richiesto dal capitolato tecnico vada riferita l'informazione fornita, fermo restando che la valutazione dei progetti tecnici è di esclusiva competenza della Commissione Giudicatrice.

Quesito n. 67

Vista la complessità della procedura e conseguentemente della risposta tecnico-economica, considerato l'intensificarsi dell'emergenza COVID19, richiede a codesta Amministrazione una proroga dei tempi di consegna di almeno 45 giorni ; considerata inoltre la difficoltà nel reperire le corrette informazioni di dettaglio (numerosità delle sedi, disomogeneità delle consistenze dei vari Enti, numerosità dei chiarimenti già esposti e le cui risposte sono in attesa delle valutazioni del tavolo tecnico regionale etc), chiediamo di estendere la possibilità di effettuare i sopralluoghi in base ad una nuova calendarizzazione da voi indicataci”

Risposta

Si conferma la necessità di prorogare il termine di presentazione dell'offerta al fine sia di consentire al tavolo tecnico regionale di fornire il necessario riscontro ai quesiti di natura tecnica pervenuti sia per procedere alla rettifica della documentazione di gara e delle basi d'asta di alcuni lotti. L'entità della proroga, ai sensi dell'art. 79 D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle modifiche sostanziali che risulta necessario apportare agli atti di gara ed alle tempistiche di messa a disposizione della documentazione rettificata, anche alla luce delle problematiche organizzative connesse alla recrudescenza della pandemia covid-19, viene stimata in ulteriori 30 giorni rispetto al termine originariamente fissato alle ore 14:00 del 26/01/2022 e, pertanto, alle ore 14:00 del 28/02/2022

Quesito n. 68

1. In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria (p. 15 del Disciplinare di Gara), si chiede di confermare che la riparametrazione dei requisiti di fatturato per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni sia stata interpretata correttamente, come descritto nel seguito. In particolare, il Disciplinare richiede nel triennio 2018-2019-2020, rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta (valore riferito alla base d'asta), a) un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 1,5 volte e b) un fatturato medio annuo specifico, nel settore oggetto della gara, almeno pari. Il Disciplinare aggiunge che, solo per gli operatori che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività, senza altro aggiungere. Pertanto, se un operatore ha iniziato l'attività a metà 2019 (quindi a metà del triennio di riferimento richiesto per la prova dei requisiti), i requisiti richiesti vanno divisi per due, ovvero l'operatore economico dovrà dimostrare che nel periodo metà 2019-2020 possiede a) un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 0,75 volte e b) di un fatturato medio annuo specifico, nel settore oggetto della gara, almeno pari alla metà del valore annuale della somma dei lotti per i quali si intende partecipare. Se tale interpretazione è errata, si chiede cortesemente di chiarire come debba essere riproporzionato il requisito di fatturato.
2. In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, in caso di azienda costituita da meno di tre anni, si chiede di confermare che nel caso in cui si ricorra all'avvalimento per la prova dei requisiti, i requisiti di fatturato devono essere comunque rapportati al periodo

di attività dell'impresa ausiliata.

3. In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, in caso di insufficienza dei requisiti di fatturato, il Disciplinare di gara ammette che possono essere fornite dal concorrente due idonee dichiarazioni di Istituti Bancari o una referenza assieme all'ultimo dei bilanci approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale. Nel caso in cui l'Operatore Economico non sia obbligato alla nomina del Collegio Sindacale, si chiede di confermare che sia sufficiente una referenza bancaria con relativa giustificazione dell'assenza della seconda referenza bancaria e il bilancio relativo all'ultimo esercizio.

4. Si rappresenta alla codesta rispettabile Stazione Appaltante che, nonostante le richieste di sopralluoghi siano state inviate entro i tempi stabiliti dai documenti di gara, si riscontra una effettiva difficoltà oggettiva nel completamento dei medesimi, in virtù non solo della presenza delle molteplici sedi territoriali da visionare e ma anche delle complicità dovute alla fase di recrudescenza della pandemia, che rende i sopralluoghi oltre che rischiosi anche complicati da programmare ed eseguire entro la data ultima del 10/01. Pertanto, si chiede alla codesta Stazione Appaltante di valutare una proroga dei termini entro cui effettuare i sopralluoghi e di conseguenza una proroga dei termini per la presentazione delle offerte, le quali non possono prescindere dagli elementi valutabili in fase di sopralluogo.

Risposta:

1. In materia di capacità economico finanziaria, l'art. 83, comma 2, del D.Lgs 50/2016 prevede che detti requisiti e capacità siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

L'art. 86, comma 4, espone che la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. Tra questi risulta presente anche la dichiarazione circa il fatturato del settore di attività oggetto di appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. In proposito l'Anac ha più volte rilevato che, ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando vada effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e la documentazione da presentare sia riferita agli anni di effettiva operatività della stessa.

Fermo quanto sopra, il concorrente che risulta sprovvisto di fatturato nell'ultimo triennio di esercizio dell'impresa, in quanto la stessa è di più recente costituzione, dovrà dichiarare in punto di DGUE l'ammontare del fatturato medio specifico dell'effettivo esercizio. Il predetto importo sarà giudicato dal Seggio di Gara in relazione al criterio di proporzionalità e sufficienza rispetto a quanto richiesto in punto di disciplinare e parametrando la valutazione alla durata effettiva dell'attività posta in essere dall'Impresa.

2. In caso di ricorso all'avvalimento i requisiti "prestati" devono riferirsi ai requisiti di partecipazione richiesti dal Disciplinare di Gara

3. Si conferma che può essere presentata una referenza bancaria e l'ultimo bilancio approvato corredato dalla nota integrativa, ferma restando la valutazione del Seggio di Gara in relazione alla sufficienza di quanto prodotto a comprova della solidità economico-finanziaria dell'offerente.

4. Vedasi risposta al quesito n. 67

Quesito n. 69

A pag. 14 del capitolato sono riportate le tempistiche di recapito della documentazione richiesta in consultazione. Si evidenzia che tali tempistiche sono incongruenti rispetto alle stesse indicate nella tabella a pag. 28-29, come riportato nella tabella. Si chiede conferma che si intendano confermate le tempistiche indicate a pag. 14 del capitolato.

Risposta

Le tempistiche indicate ai punti b), c) ed f) del paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico sono coerenti con quanto riportato nella tabella del paragrafo 7. Si confermano, inoltre, le tempistiche indicate al punto e) del paragrafo 3.3 e si procede all'adeguamento della tabella del paragrafo 7 in quanto non corretta.

Quesito n. 70

Preme evidenziare che i criteri valutativi per l'attribuzione dei punteggi tecnici (tabella a pag. 50-54 del disciplinare) non sono coerenti con le modalità di articolazione del Progetto tecnico pag. 41-42 del disciplinare, ovvero non si trova esatto riscontro tra i N. 4 criteri valutativi della tabella a pag. 50-54 e i N. 7 Documenti da produrre con Progetto Tecnico, in particolare: - per come dovrebbe essere strutturato il progetto tecnico, i contenuti descritti nei 4 criteri valutativi (e relativi sub-criteri) potrebbero essere inseriti in punti diversi e sparsi dei 7 documenti di progetto, a discrezione delle ditte partecipanti. - Anche la descrizione dei contenuti da rappresentare sono spesso diverse: ci sono aspetti da descrivere nei vari Documenti di Progetto che non trovano corrispondenza nella griglia qualità, e viceversa numerosi contenuti elencati nei criteri qualitativi che non trovano riscontro nei vari Documenti di progetto, con il risultato che saranno i concorrenti a decidere arbitrariamente in quali Documenti toccare i vari aspetti. - Nello specifico e a titolo di esempio, ovvero, i contenuti dei Documenti N. 5, 6, 7, 8 e 9, secondo quale criterio qualitativo saranno valutati e quanti punti verranno attribuiti dalla Commissione a tali proposte? Si evidenzia che tale logica rischia di determinare la presentazione di offerte tecniche dei vari concorrenti particolarmente disomogenee tra loro, nonché conseguente difficoltà nel valutare le stesse, tenuto anche conto che, è previsto per alcuni elementi il confronto a coppie. Si chiede cortesemente di revisionare la griglia dei criteri qualitativi e/o l'articolazione del Progetto tecnico con l'obiettivo di renderli coerenti tra loro, al fine di poter mettere tutti gli operatori partecipanti nelle medesime condizioni di partenza per una presentazione di offerte che siano strutturate in maniera omogenea e paragonabili.

Risposta

Vedasi risposta al quesito n. 66

Quesito n. 71

Data la complessità della procedura, la mole di informazioni da elaborare e l'importanza dei chiarimenti che verranno forniti, al fine di poter presentare la migliore offerta possibile, si chiede la possibilità di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno 30 gg. Questo al fine di garantire la possibilità per un maggiore numero di imprese di poter elaborare il migliore progetto tecnico ed economico per l'importante servizio posto in gara.

Risposta

Vedasi risposta al quesito n. 67

Quesito n. 72

In merito al servizio di ricerca, scannerizzazione o fotocopiatura della documentazione cartacea e successivo invio/consegna documenti da effettuarsi sul territorio nazionale (Pag. 4, punto 6 del Capitolato Tecnico), si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Quante sono le richieste per anno, suddivise tra scannerizzazioni e fotocopie?
2. Quante sono le richieste per anno, suddivise tra scannerizzazioni e fotocopie, per singolo Ente?
3. Cosa si intende per "successivo invio e consegna documenti sul territorio nazionale ?
4. Nel caso in cui sia prevista la consegna al di fuori del territorio regionale, a chi competono i costi? Inoltre, in merito all'attività di ricerca e scannerizzazione della documentazione, si richiede che venga inserita in offerta una specifica voce relativa al servizio. La richiesta nasce dalla particolare complessità del servizio: a differenza della digitalizzazione della cartella clinica di nuova produzione (che ha un prezzo a base d'asta pari ad € 3,00), il servizio di digitalizzazione su richiesta è composto da differenti attività tra loro collegate. E' necessaria la ricerca del documento in archivio, l'estrazione del contenitore e del documento dal suo interno, la digitalizzazione ed, infine, la ricollocazione del contenitore nelle scaffalature.

Risposta

Quesito sottoposto al tavolo tecnico regionale

Quesito n. 73

In riferimento alla gara Vi sottoponiamo alcuni ulteriori chiarimenti :

- 1) In merito ai Criteri di valutazione dell'offerta tecnica riportati nelle tabelle del Disciplinare di Gara da pag. 50 a pag. 54, sembrerebbe che siano tutti della tipologia "criteri di natura qualitativa con caratteristiche Intangibili" valutati con metodo Q2 e quindi con attribuzione di "Punteggi Discrezionali". Confermate la nostra interpretazione?
- 2) Poiché i Servizi opzionali attivabili a richiesta dell'Ente non sono inclusi nella base d'asta, si richiede se il ribasso ai fini dell'attribuzione del punteggio economico va riferito ai soli servizi obbligatori
- 3) A pag. 4 del Capitolato si riporta "14) Servizio (opzionale) di front-office e back-office – possibilità di avere una persona della ditta che faccia le ricezioni delle richieste o scannerizzazione in loco come previsto nel sopraccitato punto 5)".

Si chiede conferma che fa riferimento al punto 7 e non al punto 5

- 4) 5. Si chiede conferma che i servizi opzionali di cui al punto 17 e punto 18 a pag. 5 del Capitolato non siano causa di esclusione se non offerti

Risposta

- 1) Il criterio di valutazione è indicato nel Disciplinare di Gara a fianco di ogni parametro
- 2) Il punteggio economico è calcolato sull'importo a base d'asta come dettagliato nel Modello M6excel
- 3) Si conferma, trattasi di refuso
- 4) Si conferma

Quesito n. 74

In riferimento alla procedura in oggetto, sottoponiamo le seguenti domande ed osservazioni:

- 1) Si chiede se sia possibile subappaltare parte delle prestazioni oggetto di affidamento.
- 2) L'art. 14.2.2. del Disciplinare prevede che nell'ambito dell'offerta tecnica si carichi a portale la "certificazione AGID per la conservazione sostitutiva a norma". Ai sensi del Regolamento di AGID adottato con determina 455/2021, in attuazione della Legge 120/2020, il sistema dell'accreditamento dei conservatori digitali non è più in vigore a far data dal 1° gennaio 2022, essendo stato sostituito dal controllo di conformità ai requisiti tecnico-normativi effettuato dall'Autorità a valle della stipula del contratto (cfr. art. 7 del Regolamento di AGID). Si chiede di chiarire quale sia il requisito di esecuzione relativo alla conservazione digitale a norma e se il

mancato caricamento della certificazione - non più prevista dalla normativa di riferimento - comporti delle conseguenze in sede di valutazione dell'offerta e se si quali.

3) L'art. 14.2.2. del Disciplinare elenca il contenuto dell'offerta tecnica, mentre l'art. 17.2 ne elenca i criteri di valutazione. Si fa notare che i due articoli non coincidono, rendendo difficoltosa sia la stesura dell'offerta tecnica che la successiva valutazione, visto che i concorrenti non saranno in grado di presentare capitoli contenenti la medesima disposizione degli argomenti che, di conseguenza, non saranno direttamente confrontabili (cosa ancor più rilevante, data la previsione del criterio del confronto a coppie). Si chiede di allineare il contenuto del progetto con i criteri di valutazione, per consentire un confronto paritario ed effettivo delle offerte dei concorrenti in relazione alle soluzioni tecniche proposte.

4) Sul portale Sintel, nella parte relativa al caricamento dell'offerta tecnica, viene indicato che solo i documenti 1 e 2 dell'art. 14.2.2. saranno oggetto di attribuzione di punteggio. Si fa notare che i criteri di attribuzione del punteggio non corrispondono ai contenuti previsti per i documenti 1 e 2 (e non corrispondono neppure compiutamente ai rimanenti 7 documenti). Si chiede di chiarire in quali documenti tra quelli indicati nell'art. 14.2.2 del Disciplinare vadano trattati gli argomenti previsti dall'art. 17.2 quali criteri di valutazione.

5) Si chiede di indicare per ciascun lotto dove siano ubicati (Città o C.A.P.) i magazzini degli attuali fornitori, nonché la quantità di scatole custodite in ciascuno di essi e la dimensione delle scatole stesse. Il dato risulta indispensabile per la formulazione dell'offerta economica e non era rilevabile in sede di sopralluogo.

6) Si chiede di specificare a quale soggetto debba essere intestata la cauzione provvisoria prevista dall'art. 11 del Disciplinare.

Si allegano ai quesiti proposti:

- 1) Determina 455/2021 dell'AGID
- 2) Schermata di caricamento dell'offerta tecnica sul portale Sintel.

Risposta:

- 1) È ammesso il sub appalto nei limiti di cui all'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016
- 2) Quesito sottoposto al tavolo tecnico
- 3) Vedasi risposta al quesito n. 66
- 4) Come indicato nel Disciplinare di gara l'offerta tecnica si compone di tutti i documenti elencati al paragrafo 14.2.2. La selezione del valore *"tecnico con punteggio"* ad un campo dell'offerta tecnica sulla piattaforma Sintel ha la sola finalità di consentire la sottomissione dell'offerta non essendo prevista la distribuzione tabellare dei punteggi tra i campi di cui si compone l'offerta tecnica.
- 5) Come precisato al punto 3.1 *"Presa in carico degli archivi esistenti"* dell'art. 3 del Capitolato tecnico *"La presa in carico, con modalità controllate, del patrimonio documentario esistente presso le strutture sanitarie afferenti alla Regione Liguria, come precedentemente indicate, e presso il precedente outsourcer che provvederà a disporle a "bocca di magazzino" e, quindi, già inscatolati e/o organizzati in pallet. Essendo i volumi (ml) da prelevare già dettagliati nei documenti di gara per ogni singolo Ente, si ritengono informazioni sufficienti per la formulazione dell'offerta, infatti anche le basi d'asta sono state determinata in relazione ai volumi complessivi di documentazione da prelevare/gestire (ml) e non al numero di scatole. In ogni caso, considerato che alcuni OO.EE. hanno segnalato la difficoltà a reperire in sede di sopralluogo informazioni circa l'esatta ubicazione geografica dei magazzini esternalizzati al fine di ponderare la distanza di prelevamento della documentazione pregressa, si è provveduto a richiedere tale informazione agli Enti interessati.*

- 6) La garanzia provvisoria va intestata a: Regione Liguria – Direzione Generale Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale S.U.A.R. – Via Fieschi n. 15 Genova

Quesito n. 75

Con riferimento alla gara in oggetto si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:

1)Capitolato Tecnico punto 1.1 – punto 1) in considerazione del fatto che in fase di sopralluogo non è stato possibile visionare alcuni dei depositi esternalizzati degli attuali fornitori, si richiede l'esatta dislocazione di tutti i depositi esterni con la specifica dei relativi quantitativi da prelevare, al fine di quantificare in maniera corretta i costi necessari per il trasporto.

2)Capitolato Tecnico Punto 1.1 – relativamente al punto 1) si richiede la ripartizione dell'archivio storico di ARPAL per ciascuno dei quattro capoluoghi di provincia.

3)Capitolato Tecnico Punto 1.1 – al punto 7) si richiede il "Servizio di digitalizzazione dei documenti e delle cartelle cliniche..." ma, nel Modello M6 excel e pdf alla riga E) si dettaglia il computo metrico relativo al servizio di "Digitalizzazione cartelle cliniche di nuova produzione". Si richiede di confermare che il servizio di digitalizzazione riguarda le sole cartelle cliniche.

4)Problematiche relative ai documenti denominati "M6excel Dettaglio prezzi unitari" nella versione excel e pdf e al documento "A.1.1. Fabbisogni e Basi d'asta".

- Lotto 1: quantità e importi errati alla voce "D) Servizio di custodia , gestione, selezione e scarto (no macero) della documentazione": i quantitativi riportati in Metri Lineari riportati nei fabbisogni dell'ASL 1 e dell'ASL 2 derivano dalla somma dei metri lineari di documentazione pregressa con i metri lineari relativi all'incremento annuale, di conseguenza il totale dei fabbisogni riporta il quantitativo complessivo di metri lineari da gestire nel primo anno contrattuale. Tale valore viene moltiplicato per l'importo mensile a base d'asta, quindi successivamente viene moltiplicato per 12 e poi per 7 ovvero il numero di anni (5+2) previsti contrattualmente. In realtà, a partire dal secondo anno, il numero dei metri lineari da gestire incrementa nella fattispecie di 357+1.488 per cui l'importo dell'anno precedente deve essere maggiorato di euro 15.498 e così via fino al settimo anno. Si chiede conferma che trattasi di refuso ed eventualmente si richiede il ricalcolo dell'importo parziale e complessivo a base d'asta per il lotto in questione.

- Lotto 1: quantità e importi errati alla voce "Riconsegna del materiale archiviato al termine del periodo contrattuale": i quantitativi riportati in Metri Lineari della documentazione da restituire dovrebbero essere il risultato della somma dei Metri Lineari della Documentazione pregressa con l'incremento settennale in Metri Lineari mentre dal valore riportato sembra che la sommatoria degli incrementi annuali sia solo pari a sei compromettendo di conseguenza i valori posti a base d'asta. Si chiede conferma che trattasi di refuso ed eventualmente si richiede il ricalcolo dell'importo parziale e complessivo a base d'asta per il lotto in questione.

- Lotto 2: Il valore riportato nel campo "Totale fabbisogni" dato dalla sommatoria orizzontale dei fabbisogni delle singole Aziende Sanitarie alla riga C) è errato e quindi il valore del campo "IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA in euro IVA esclusa" è errato. È errato di conseguenza il valore riportato nel successivo capo "IMPORTO COMPLESSIVO SETTENNALE BASE D'ASTA (5 ANNI+2 OPZIONE DI RINNOVO) in Euro, IVA esclusa". Tali importi errati influiscono sull'importo a base d'asta del Lotto che quindi risulterebbe errato.

- Lotto 2: quantità e importi errati alla voce "D) Servizio di custodia , gestione, selezione e scarto (no macero) della documentazione": i quantitativi riportati in Metri Lineari riportati nei fabbisogni delle singole aziende sanitarie derivano dalla somma dei metri lineari di documentazione pregressa con i metri lineari relativi all'incremento annuale, di conseguenza il totale dei fabbisogni riporta il quantitativo complessivo di metri lineari da gestire nel primo anno contrattuale. Tale valore viene moltiplicato per l'importo mensile a base d'asta, quindi successivamente viene moltiplicato per 12

e poi per 7 ovvero il numero di anni (5+2) previsti contrattualmente. In realtà, a partire dal secondo anno, il numero dei metri lineari da gestire incrementa nella fattispecie di 821+210+100+550+330 per cui l'importo dell'anno precedente deve essere maggiorato di euro 16.892,40 e così via fino al settimo anno. Si chiede conferma che trattasi di refuso ed eventualmente si richiede il ricalcolo dell'importo parziale e complessivo a base d'asta per il lotto in questione.

- Lotto 2: Il valore riportato nel campo "Totale fabbisogni" dato dalla sommatoria orizzontale dei fabbisogni delle singole Aziende Sanitarie alle righe A) e B) è errato e quindi il valore del campo "IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA in euro IVA esclusa" è errato. È inoltre errato il valore riportato nel successivo capo "IMPORTO COMPLESSIVO SETTENNALE BASE D'ASTA (5 ANNI+2 OPZIONE DI RINNOVO) in Euro, IVA esclusa". Tali importi errati influiscono sull'importo a base d'asta del Lotto che quindi risulterebbe errato.

- Lotto 2: quantità e importi errati alla voce "Riconsegna del materiale archiviato al termine del periodo contrattuale": i quantitativi riportati in Metri Lineari della documentazione da restituire dovrebbero essere il risultato della somma dei Metri Lineari della Documentazione pregressa con l'incremento settennale in Metri Lineari mentre dal valore riportato sembra che la sommatoria degli incrementi annuali sia solo pari a sei compromettendo di conseguenza i valori posti a base d'asta. Si chiede conferma che trattasi di refuso ed eventualmente si richiede il ricalcolo dell'importo parziale e complessivo a base d'asta per il lotto in questione.

- Lotto 3: sommatorie orizzontali errate con ricadute sulla base d'asta alla voce "(C) Presa in carico della documentazione corrente di nuova produzione": il valore riportato in metri lineari dell'ASL 5 (nei documenti viene erroneamente indicato ASL 2) pari a 660 è identico al valore soprastante relativo alla voce "(B) Ritiro e presa in carico degli archivi pregressi depositati presso le sedi aziendali/ospedaliere" mentre nel Capitolato Tecnico al punto 1.1.2) viene indicato un valore pari a 224. Si chiede conferma che trattasi di refuso ed eventualmente si richiede il ricalcolo dell'importo parziale e complessivo a base d'asta per il lotto in questione.

- Lotto 3: quantità e importi errati alla voce "(D) Servizio di custodia , gestione, selezione e scarto (no macero) della documentazione": i quantitativi riportati in Metri Lineari riportati nei fabbisogni delle singole aziende sanitarie derivano dalla somma dei metri lineari di documentazione pregressa con i metri lineari relativi all'incremento annuale, di conseguenza il totale dei fabbisogni riporta il quantitativo complessivo di metri lineari da gestire nel primo anno contrattuale. Tale valore viene moltiplicato per l'importo mensile a base d'asta, quindi successivamente viene moltiplicato per 12 e poi per 7 ovvero il numero di anni (5+2) previsti contrattualmente. In realtà, a partire dal secondo anno, il numero dei metri lineari da gestire incrementa nella fattispecie di 532+224 per cui l'importo dell'anno precedente deve essere maggiorato di euro 6.350,40 e così via fino al settimo anno. Si chiede conferma che trattasi di refuso ed eventualmente si richiede il ricalcolo dell'importo parziale e complessivo a base d'asta per il lotto in questione.

- Lotto 3: quantità e importi errati alla voce "Riconsegna del materiale archiviato al termine del periodo contrattuale": i quantitativi riportati in Metri Lineari della documentazione da restituire dovrebbero essere il risultato della somma dei Metri Lineari della Documentazione pregressa con l'incremento settennale in Metri Lineari mentre dal valore riportato sembra che la sommatoria degli incrementi annuali sia solo pari a sei compromettendo di conseguenza i valori posti a base d'asta. Si chiede conferma che trattasi di refuso ed eventualmente si richiede il ricalcolo dell'importo parziale e complessivo a base d'asta per il lotto in questione.

- Lotto 4: quantità e importi errati alla voce "(D) Servizio di custodia , gestione, selezione e scarto (no macero) della documentazione": i quantitativi riportati in Metri Lineari riportati nei fabbisogni delle singole aziende sanitarie derivano dalla somma dei metri lineari di documentazione pregressa con i metri lineari relativi all'incremento annuale, di conseguenza il totale dei fabbisogni riporta il quantitativo complessivo di metri lineari da gestire nel primo anno contrattuale. Tale valore viene moltiplicato per l'importo mensile a base d'asta, quindi successivamente viene moltiplicato per 12

e poi per 7 ovvero il numero di anni (5+2) previsti contrattualmente. In realtà, a partire dal secondo anno, il numero dei metri lineari da gestire incrementa nella fattispecie di 2.600+200+10 per cui l'importo dell'anno precedente deve essere maggiorato di euro 23.604,00 e così via fino al settimo anno. Si chiede conferma che trattasi di refuso ed eventualmente si richiede il ricalcolo dell'importo parziale e complessivo a base d'asta per il lotto in questione.

- Lotto 4: i valori riportati alla voce E) ovvero il numero di cartelle cliniche annuale di cartelle cliniche di nuova produzione da digitalizzare è identico al quantitativo di metri lineari indicati alle voci soprastanti A) e B). Si chiede conferma di tali valori. In caso di refuso va evidentemente ricalcolato l'importo a base d'asta.

- Lotto 4: quantità e importi errati alla voce "Riconsegna del materiale archiviato al termine del periodo contrattuale": i quantitativi riportati in Metri Lineari della documentazione da restituire dovrebbero essere il risultato della somma dei Metri Lineari della Documentazione pregressa con l'incremento settennale in Metri Lineari mentre dal valore riportato sembra che la sommatoria degli incrementi annuali sia solo pari a sei compromettendo di conseguenza i valori posti a base d'asta. Si chiede conferma che trattasi di refuso ed eventualmente si richiede il ricalcolo dell'importo parziale e complessivo a base d'asta per il lotto in questione.

Risposta:

1) I volumi da prelevare sono già specificati nei documenti di gara. Le sedi esterne sono state richieste agli Enti ed il dato verrà messo a disposizione se fornito dai singoli Enti.

2) Quesito sottoposto ad ARPAL

3) Quesito sottoposto al tavolo tecnico

LOTTO 1

4.1) Si conferma l'errore di calcolo relativo alla produzione corrente, si provvede a rettificare la base d'asta del lotto

4.2) La stima è stata effettuata tenuto conto dell'incremento di produzione documentale a partire dal secondo anno di contratto in quanto si presume che il prelievo della documentazione prodotta nel primo anno di esecuzione contrattuale venga a coincidere in tutto o in parte con il prelievo della documentazione pregressa

LOTTO 2

4.3) Si conferma l'errore di calcolo. Si procede alla rettifica.

4.4) Vedasi risposta 4.1)

4.5) vedasi risposta 4.2)

LOTTO 3

4.6) Si conferma che trattasi di refuso, il dato corrente relativo alla produzione corrente annua di ASL 5 è pari a 660 ML, si procede alla rettifica

4.7) Vedasi risposta 4.1)

4.8) Vedasi risposta 4.2)

LOTTO 4

4.9) Vedasi risposta 4.1)

4.10) Trattasi di refuso, gli Enti aderenti al lotto 4 ovviamente non hanno produzione di cartelle cliniche, la voce E) fa riferimento alla digitalizzazione della documentazione di nuova produzione come previsto dal punto 7 art. 1 Capitolato tecnico

4.11) vedasi risposta 4.2)

QUESITO N. 76

1) In merito alle attività di riordino classificazione e catalogazione della documentazione di nuova produzione nel capitolato tecnico non risulta espressamente ricompresa tale attività come voce di costo. Si chiede pertanto di chiarire in quale voce di costo sia ricompresa tale

attività in considerazione dell'incidenza della stessa sul valore complessivo di gara nonché del valore in assoluto riconosciuto anche dalla Regolamentazione per il settore - tariffario pubblicato da ANAI (GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO – CONCETTA DAMIANI Lavori archivistici (seconda edizione). Regolamentazione per il settore dei liberi professionisti: requisiti scientifici, rapporti con la committenza, tariffe)

2. Si chiede in merito all'attività di Digitalizzazione delle cartelle cliniche di chiarire quali sono gli elementi oggetto del controllo (check list) al fine di verificare il peso economico della specifica attività in sede di offerta.

Risposta:

1. E' ricompresa nel canone mensile di gestione della documentazione pregressa e di nuova produzione. Si precisa, peraltro, che come previsto dal capitolato tecnico (pag. 9) se la documentazione è già ordinata e classificata, l'ordinamento non deve essere alterato. In ogni caso l'intervento di riordinamento, se effettuato a posteriori e non al momento della creazione del fascicolo, deve essere autorizzato dalla Soprintendenza ex art. 21 d. lgs. 42/2004 ed effettuato sotto il coordinamento e la supervisione di un archivista.
2. Quesito sottoposto al tavolo tecnico regionale

QUESITO N. 77

Spett. Ente

in riferimento ai quesiti ancora in attesa di riscontro dalla 1° tranche di chiarimenti pubblicata in data 24/12, della rettifica della documentazione di gara e al ricalcolo delle basi d'asta dei lotti n. 2 e 3 ad oggi non ancora pubblicati, per poter formulare la miglior offerta anche a fronte della complessità dei servizi richiesti, si chiede di concedere congrua proroga tecnica dei termini di presentazione delle offerte.

RISPOSTA:

Vedasi risposta al quesito n. 67

QUESITO N. 78

In riferimento al Lotto 3 e ai sopralluoghi afferenti all'azienda ASL4, siamo a segnalare che nonostante le richieste inviate rispettivamente in data 09/12/2021 ai referenti indicati all'Art. 12 del Disciplinare di Gara e in data 17/12/2021 a seguito della pubblicazione dell'Avviso "Modalità svolgimento sopralluoghi (Prot-2021-0098956)", ad oggi data prevista per l'ultimazione dei sopralluoghi, non abbiamo ancora ricevuto convocazione per il sopralluogo presso l'archivio esternalizzato delle cartelle cliniche indicato nella documentazione di gara. Si chiede pertanto di ricevere formali indicazioni per il completamento dei sopralluoghi.

RISPOSTA:

Il sopralluogo presso l'archivio esternalizzato, come precisato nell'Avviso citato (prot. n. 2021-0098956) non è necessario in quanto il capitolato tecnico prevede che il fornitore uscente metta a disposizione del fornitore subentrante la documentazione a "bocca d'archivio" ed i volumi da prelevare sono già specificati negli atti di gara.

Poiché, tuttavia, alcuni OO.EE. hanno riferito difficoltà ad acquisire presso gli Enti interessati alla procedura di gara informazioni circa l'esatta ubicazione geografica degli archivi esternalizzati al fine di poter quantificare la distanza di prelievo della documentazione pregressa, si è provveduto a richiedere tale informazione agli Enti per la messa a disposizione degli offerenti.

QUESITO N. 79

In riferimento al servizio di riordino custodia, [...] della documentazione di cui al punto 3.3 del Capitolato tecnico prestazionale, si chiede di confermare le seguenti indicazioni:

- 1) La consegna della documentazione originale alla struttura richiedente con procedura ordinaria, con richiesta effettuata entro le ore 12.00, la consegna sarà evasa entro 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi dalla richiesta;
- 2) La consegna della documentazione originale alla struttura richiedente con procedura urgente, la consegna sarà evasa entro 12 (dodici) ore lavorative dalla richiesta;
- 3) La scansione e la trasmissione telematica dei documenti alla struttura richiedente con procedura ordinaria:
 - A) fino ad un massimo di 10 (dieci) documenti/cartelle: entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo alla richiesta;
 - B) cumulativa di un numero di cartelle cliniche/documenti superiori a 10 (dieci): entro le ore 12.00 del secondo giorno feriale successivo alla richiesta;
- 4) La scansione e la trasmissione telematica dei documenti alla struttura richiedente con procedura urgente: entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta.

Nel caso siano confermate le indicazioni ai punti n. 1, 2, 3 e 4 si chiede di rettificare le "Tempistiche massime dei servizi richiesti" riportate nella tabella all'Art. 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

RISPOSTA:

- 1) I giorni sono solari
- 2) Le ore sono solari
- 3) A - si conferma la tempistica indicata, si rettifica la tabella a pag. 28
B si conferma la tempistica indicata, si integra la tabella a pag. 28
- 4) Le ore sono solari

QUESITO N. 80

Si chiede un chiarimento in merito alle modalità di attribuzione del punteggio per il magazzino/impianto oggetto del criterio n. 1 MODELLO ORGANIZZATIVO PROPOSTO osservato che nella documentazione di gara si legge che "Verrà premiata la ditta che presenterà maggiori dimensioni e minore distanza dalla Liguria". Infatti, tale precisazione pare trasformare il criterio di valutazione da discrezionale a quantitativo in contrasto con il Criterio QUALITA', oggetto di una valutazione discrezionale da parte della Commissione giudicatrice, individuato al punto 17.2 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA:

Quesito sottoposto al tavolo tecnico

QUESITO N. 81

Si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI costituendo la delega per il sopralluogo possa essere interna.

Detto altrimenti si chiede conferma che non debba essere presentata alla Stazione appaltante.

Infine si chiede conferma che sia sufficiente l'indicazione della mandataria sull'attestato di avvenuto sopralluogo, senza la specificazione che si è in RTI costituendo nè l'indicazione della mandante.
Si resta in attesa di cortese riscontro

RISPOSTA:

Si riporta quanto espressamente previsto al paragrafo 12 del Disciplinare di Gara:

“In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente”.
Da quanto previsto è evidente che la delega, se necessaria, deve essere esibita in sede di sopralluogo e ne va dato atto nell'attestato di avvenuto sopralluogo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Tiziana Tazzoli